

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I LAVORATORI del SETTORE AUTOSTRADALE, STRADE, TRASPORTI
e INFRASTRUTTURE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 148

Istituito in Italia



Viale Parioli, 10 - 00197
Roma



+39 068072733



info@astrifondopensione.it
astrifondopensione@pec.it



www.astrifondopensione.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 29/03/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

ASTRI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 29/03/2024)

Fonte istitutiva: ASTRI - Fondo pensione - Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed è stato istituito in attuazione dell'art. 54 del CCNL 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra FEDERRETI, FISE e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL- Ausiliari del Traffico

Destinatari:

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a) i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
 - b) i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende di cui alla precedente lettera a), che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.
 - c) i lavoratori non in prova il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanze con conducente;
 - d) i lavoratori non in prova dipendenti dalla società INFRACOM ITALIA.
 - e) i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni, stipulanti la fonte istitutiva; i dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti; i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione.

In tal caso non opera l'associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.

2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni indicate nel presente comma, i lavoratori non in prova dipendenti:
 - a) da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
 - b) da imprese dei settori convenzionalmente denominati "affini", intendendosi per tali quelle operanti nell'area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle

organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare. L'adesione al Fondo è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive - comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale - che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione e dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Al Fondo sono associate:
le aziende che hanno alle loro dipendenze almeno un lavoratore aderente al Fondo;
4. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro - che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.
5. È consentita l'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
7. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:
 - a) esplicita;
 - b) mediante tacito conferimento del TFR;
 - c) contrattuale

| Contributo contrattuale | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | <i>Contributo Aziendale</i> | <i>Decorrenza e periodicità</i> |
| Settore Autostrade | 1,50% | I contributi sono versati trimestralmente a decorrere dal 1° gennaio 2017. |
| Settore Autonoleggio | 1,50% | I contributi sono versati trimestralmente a decorrere dal 1° settembre 2016..... |

Contribuzione settore autostrade

| | <i>Quota TFR</i> | <i>Contributo¹</i> | | <i>Decorrenza e periodicità</i> |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| | | <i>Lavoratore²</i> | <i>Datore di lavoro</i> | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 3,5% | I contributi sono trattenuti mensilmente a decorrere dal primo mese successivo all'adesione e versati con periodicità trimestrale |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% | 1% | 3,5% | |

- (1) In percentuale degli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dell'art. 22 del CCNL.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il CCNL prevede la possibilità di una contribuzione aggiuntiva, ad esclusivo carico dell'aderente, nelle misure alternative dell'1%, 2%, 3%, 4%, da calcolare sugli elementi della retribuzione richiamati sub (1). In tal caso si avrà diritto ad un contributo aggiuntivo del datore di lavoro dell'1%.

La misura della contribuzione, a esclusivo carico dell'aderente, è scelta al momento dell'adesione e può essere successivamente variata, secondo le regole e le modalità fissate dal Fondo, che sono riportate nell'apposito Modulo per la variazione contributiva.

Contribuzione settore autonoleggio

| | Quota TFR | Contributo ¹ | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | Lavoratore ² | Datore di lavoro ³ | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 3,5% | I contributi sono trattenuti mensilmente a decorrere dal primo mese successivo all'adesione e versati con periodicità trimestrale |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% ⁴ | 1% | 3,5% | |

- (1) In percentuale degli elementi della retribuzione contrattualmente fissati dagli Accordi di rinnovo del CCNL (per 12 mensilità).
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore, a suo esclusivo carico, in punti percentuali interi come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La misura della contribuzione, a suo esclusivo carico, è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata secondo le regole e le modalità fissate dal Fondo, che sono riportate nell'apposito Modulo per la variazione contributiva.

Contribuzione Infracom Italia

| | Quota TFR | Contributo 1 | | Decorrenza e periodicità |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|---|
| | | Lavoratore ² | Datore di lavoro | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,50% | 0,50% | I contributi sono trattenuti mensilmente a decorrere dal primo mese successivo all'adesione e versati con periodicità trimestrale |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% ³ | 0,50% | 0,50% | |

- (1) In percentuale degli elementi della retribuzione di cui al punto 2 dell'art. 28 del CCL, come stabilito dall'Accordo 8 gennaio 2007.
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore, in punti percentuali come stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.
- (3) Da calcolare sugli elementi della retribuzione utile ai fini del TFR e da prelevare dallo stesso. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore fino all'intero TFR.

La misura della contribuzione, a suo esclusivo carico, è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata secondo le regole e le modalità fissate dal Fondo, che sono riportate nell'apposito Modulo per la variazione contributiva.

Contribuzione lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni Stipulanti la fonte istitutiva, dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti e i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione Astri.

Con riferimento ai lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni Stipulanti la fonte istitutiva, i dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti ed i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione Astri, il loro contributo è regolato dagli accordi stipulati tra le Fonti Istitutive Federreti, Acap e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisa, Ugl Viabilità e logistica del 16 aprile 2018 per il settore autostrade ed Aniasa, Filt Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti del 16 luglio 2018 per il settore autonoleggio.

Ognuna delle predette Associazioni datoriali e sindacali si riserva la facoltà di iscrivere al Fondo Astri tutti rispettivi lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta, versando la quota a proprio carico secondo le misure stabilite dai CCNL applicati ai dipendenti interessati, garantendo comunque il versamento della percentuale minima stabilita per legge, pari all'1% della retribuzione mensile di riferimento e ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di ASTRI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II '**Le informazioni integrative**').*

pagina bianca